

Posizione n. 0095145-21

N. 34.383 di repertorio

N. 10.153 di raccolta

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio

(9 febbraio 2021).

In Milano, nel mio studio in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GUIDO PEREGALLI**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **GANAZZA UGO PIETRO**, nato a Milano il 6 novembre 1963, residente a Parabiago (Milano), Via Emanuele Filiberto n. 39, cittadino italiano, codice fiscale GNZ GTR 63S06 F205A.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

- "**ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS**", Ente giuridico riconosciuto di diritto privato con sede in Milano, Via San Cristoforo n. 3/5, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 1566, pagina 6108, del volume 7, Organizzazione di volontariato iscritta nel Registro del Volontariato presso la Regione Lombardia al n. 1270 con D.P.G.R. in data 8 marzo 1994 n. 54373, codice fiscale 97025320157 (in seguito chiamata anche solo "**Associazione**"),
e come tale

PREMESSO

a) che l'Associazione, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di cui al verbale in data 22 ottobre 2020 n. 34.208/10.050 di repertorio a mio rogito, atto registrato a Milano DP II in data 30 ottobre 2020 al n. 83723 serie 1T, ha approvato un nuovo testo di statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), delegando espressamente il Presidente ad apportare al verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità tutoria ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche;

e) che la Prefettura di Milano, competente per l'approvazione delle modifiche statutarie, con nota inviata in via telematica in data 29 dicembre 2020 prot. n. 14.12.205 Area IV bis, ha chiesto di apportare all'art. 12 dello statuto, relativo alla Revisione legale dei conti, una modifica diretta a rendere obbligatoria e non facoltativa la nomina del Revisore legale dei conti;

CIÒ PREMESSO

avvalendosi dei poteri a lui delegati con la delibera di assemblea dei soci di cui in premessa alla lettera "a", dichiara:

1) di modificare l'art. 12 del nuovo statuto della Associazione come segue:

"Art. 12) Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, almeno uno dei suoi componenti dovrà essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro."

Rimangono fermi ed invariati tutti gli altri articoli dello statuto

REGISTRATO A

MILANO DP II

Il 16 febbraio 2021

al n. 13571 serie 1T

esente

Firmato digitalmente da GUIDO
PEREGALLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

dell'Associazione quale approvato con la delibera di cui in premessa.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" il testo vigente dello statuto dell'Associazione, così come sopra modificato a seguito delle richieste della Prefettura di Milano in sede di approvazione.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 10,30, omessa lettura dell'allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di un foglio scritto su quasi due pagine in parte a macchina da persone di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to UGO PIETRO GIANAZZA

F.to GUIDO PEREGALLI

Allegato "A" al n.34.383/10.153 di repertorio

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita, nel pieno rispetto dell'art. 32 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una associazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, l'Associazione si rivolge alle comunità etniche al fine di realizzare, attraverso l'accoglienza, il dialogo ed i rapporti fra gruppi e culture diverse, la fratellanza universale.

L'Associazione promuove attività didattiche, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, pubblicazioni, convegni, incontri, viaggi ricreativi e di studio ed ogni altra attività ritenuta idonea dagli organi dell'Associazione al raggiungimento del fine sociale.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, in via secondaria e strumentale rispetto alle predette attività di interesse generale, come previsto e con le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle seguenti ulteriori attività:

- dotarsi di mezzi intesi al miglioramento dei servizi verso i beneficiari, gli Associati e i loro familiari anche attraverso iniziative di tipo commerciale;
- incentivare la formazione e la professionalità dei migranti, dal momento che il lavoro regolare è il più efficace strumento di inclusione sociale;
- promuovere la micro imprenditorialità dei migranti;
- sviluppare forme sostenibili di lavoro organizzato, aventi finalità esclusivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà anche giovare di collaborazioni con enti esterni appartenenti al mondo "profit" e "non profit". L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte.

Art. 3) Associati

Il termine "Associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono Associati i Fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, con particolare riferimento al libro degli Associati, al libro dei verbali dell'Assemblea e al libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Tutti gli Associati prestano la loro attività in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli Associati non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Possono essere loro rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti stabiliti dalla Legge, escludendo qualsiasi rimborso forfettario.

La qualità di Associato, in quanto Volontario, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, e, in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'Associato può essere riammesso.

Art. 6) Volontari non Associati

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di Volontari non aventi la qualità di Associato.

Sono "Volontari" coloro che, per libera scelta, pur non essendo Associati, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I Volontari non occasionali vengono iscritti in un apposito registro dei Volontari non Associati.

I Volontari non Associati possono ricevere solo rimborsi di spese documentate, escludendo qualsiasi rimborso forfettario, nei limiti stabiliti dalla legge.

Tutti i Volontari, Associati e non Associati, devono essere assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo";
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e, se del caso, il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) Associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua mancanza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria per un consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili

all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione se prevista, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli Associati;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanea di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di rete fra imprese o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- tenere le scritture contabili dell'Associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;

- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, consentendone l'esame da parte degli Associati;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci), determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, e cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata. Sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade in presenza di giusta causa, ovvero per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua/loro sostituzione mediante cooptazione di altro membro; i Consiglieri così nominati restano in carica

sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza, può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

È presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante (di regola il Segretario Generale), trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il Consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi

ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di urgenza, il Presidente prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

Esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale, se previsto, è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

L'Organo di Controllo è composto da una persona fisica ovvero da tre membri persone fisiche, scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò, è possibile che la nomina possa avere, "una tantum", durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, almeno uno dei suoi componenti dovrà essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "fund raising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di Euro 30.000,00 (trentamila/00), rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari

finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione il Bilancio di esercizio, redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il Bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio Sociale, redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art. 15) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il Liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

F.to UGO PIETRO GIANAZZA

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale